



# *Il Prefetto della Provincia dell'Aquila*

## A R E A III

Vista l'istanza acquisita agli atti di questa Prefettura al prot. n. 14012 dell'11.3.2024 con la quale Mauro Vegni, Direttore Ciclismo e Procuratore della RCS Sport S.p.A. con sede a Milano, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica internazionale per professionisti denominata "**Il Giro d'Abruzzo**", in programma in questa provincia il giorno **11 aprile 2024** con la **3<sup>a</sup> Tappa: Pratola Peligna (AQ) – Pietracamela (Prati di Tivo - TE)**, nonché la sospensione della circolazione sulle strade e località indicate nella planimetria del percorso e nella cronotabella allegati all'istanza anzidetta e ricadenti in questa Provincia nel territorio dei Comuni di Pratola Peligna, Raiano, Castelvechio Subequo, Molina Aterno, Gagliano Aterno, Secinaro, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Lucoli, L'Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Montereale, Capitignano, Campotosto;

Vista la nota prot. 22744 Categ. A.4.Gab. dell'8.4.2024 con la quale la Questura di L'Aquila ha espresso, per i profili di competenza, il nulla osta alla sospensione del traffico in occasione dello svolgimento della manifestazione in argomento;

Vista la nota prot. 91/5-5-2024 del 21.3.2024, acquisita al prot. n. 17203 in data 25.3.2024, con la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri, valutati gli elementi forniti al riguardo anche dalle competenti Stazioni dell'Arma, ha rappresentato che non emergono situazioni ostative alla temporanea sospensione del traffico veicolare lungo il percorso stradale interessato dalla manifestazione ciclistica in argomento;

Vista la nota prot. 12968 del 26.3.2024, acquisita al protocollo n. 17591 in pari data, con la quale la Sezione Polizia Stradale di L'Aquila ha espresso parere favorevole alla sospensione del traffico veicolare;

Visto il provvedimento della Provincia di Chieti acquisito al prot. n. 19733 del 5.4.2024, che forma parte integrante del presente decreto, con il quale si autorizza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nei nulla osta resi dagli Enti proprietari delle strade, dai Comuni e dagli Enti interessati dalla Competizione Ciclistica, il Dott. Vegni Mauro, nella qualità di Direttore Ciclismo e Procuratore della RCS Sport S.p.a. ad effettuare la gara ciclistica per professionisti denominata "Giro d'Abruzzo", in programma da martedì 9 aprile 2024 a venerdì 12 aprile 2024;

Vista la nota prot. 7596 del 27.3.2024, acquisita al prot. n. 17975 in pari data, con la quale l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Settore Viabilità – ha concesso il proprio Nulla Osta, al passaggio della competizione di che trattasi su strade di propria competenza;

Vista la nota prot. 268519 del 29.3.2024, acquisita al protocollo n. 18534 in pari data, con la quale l'Anas – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise - ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento del Giro d'Abruzzo – gara ciclistica internazionale per professionisti – 3<sup>a</sup> tappa: Pratola Peligna (AQ) – Pietracamela (Prati di Tivo - TE), in programma il giorno 11 aprile 2024;

Viste le risultanze delle riunioni tenutesi in questa Prefettura il 22.3.2024 e il 29.3.2024, in quest'ultimo caso alla presenza anche dei Comuni interessati dal passaggio della competizione, nelle quali sono state esaminate le problematiche connesse allo svolgimento della competizione in parola;



# *Il Prefetto della Provincia dell'Aquila*

## A R E A III

Viste le note, agli atti dell'Ufficio, con le quali i Comuni di Pratola Peligna, Raiano, Castelvechio Subequo, Molina Aterno, Gagliano Aterno, Secinaro, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Lucoli, L'Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Montereale, Capitignano, Campotosto hanno espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica in argomento;

Richiamata la circolare 300/STRAD/1/0000008933 del 21.3.2024 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato rammenta *“fermo restando che ciascuna autorità competente adotti un proprio provvedimento, deve essere garantito, nell'ambito territoriale della medesima provincia, il coordinamento e il raccordo di tutti i provvedimenti da adottare. Tale funzione è esercitata dal Prefetto”*;

Viste le ordinanze, conservate agli atti d'ufficio, con le quali i Sindaci dei Comuni interessati al passaggio della competizione hanno disciplinato la circolazione stradale sui tratti di strada di competenza;

Viste le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 300/A/10164/19/116/1 del 27.11.2019 e 300/A/6989/20/116/1/1 del 29.9.2020 concernente l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis cds;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover disporre, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara ricadente nel territorio di questa Provincia;

Visti gli articoli 6 e 7 e 9 del D.L. vo 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);

### **ORDINA**

per il **giorno 11 aprile 2024**, la sospensione della circolazione a partire da **quarantacinque minuti** prima del passaggio della corsa alla media più veloce e **fino al transito dell'automezzo “Fine Corsa Ciclistica” - e comunque fino a cessate esigenze** - lungo i tratti stradali al di fuori dei centri abitati sul percorso della 3<sup>a</sup> Tappa della competizione ciclistica “Il Giro d'Abruzzo”, interessante il territorio di questa Provincia su strade e località dei Comuni di Pratola Peligna, Raiano, Castelvechio Subequo, Molina Aterno, Gagliano Aterno, Secinaro, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Lucoli, L'Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Montereale, Capitignano, Campotosto indicate nella planimetria del percorso e nella cronotabella allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;



# *Il Prefetto della Provincia dell'Aquila*

## A R E A III

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

Gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del richiamato Nuovo Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e a intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.

La manifestazione dovrà essere scortata dai predetti organi ovvero, in mancanza o a supporto di essi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

L'organizzazione e i Comuni interessati predisporranno un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione; dovranno, altresì, predisporre idonea segnaletica indicante le deviazioni del traffico; la segnaletica non dovrà in alcun modo essere sovrapposta a quella stradale esistente né potrà essere installata in modo da arrecare danno alla strada e sue pertinenze e dovrà essere immediatamente rimossa dopo lo svolgimento della competizione.

Gli organizzatori, prima dello svolgimento della competizione dovranno effettuare una ricognizione completa del percorso, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della competizione stessa e provvedere, eventualmente, alla bonifica dello stesso da materiali o ostacoli (cassonetti, cantieri edili ecc.) che potrebbero intralciare il percorso degli atleti e, ove necessario, alla illuminazione delle gallerie.

I Sindaci interessati dovranno curare la massima pubblicità della presente ordinanza, avvalendosi degli idonei mezzi di informazione e stampa.

I Sindaci devono altresì provvedere a informare i gestori dei servizi di trasporto delle limitazioni alla circolazione derivanti dalla presente ordinanza e di fornire adeguata e tempestiva informazione, anche attraverso le associazioni di categoria, agli allevatori insistenti lungo il percorso di gara, di prestare ogni accortezza per evitare che animali vaganti interferiscano sul tracciato della manifestazione.

Il presente provvedimento è notificato alle Forze di Polizia e alle Polizie Municipali/Locali per la sua esecuzione e a tutti gli Enti interessati.

L'Aquila, data del protocollo

*DC*

**IL PREFETTO**  
Giancarlo Di Vincenzo

Firmato Digitalmente da/Signed by:

**GIANCARLO DI VINCENZO**

In Data/On Date:

martedì 9 aprile 2024 12:56:13



# *Il Prefetto della Provincia dell'Aquila*

## A R E A III

Alla Questura – Divisione Gabinetto  
Al Comando Provinciale Carabinieri  
Al Compartimento Polizia Stradale  
Alla Sezione Polizia Stradale  
All'Amministrazione Provinciale Chieti  
All'Amministrazione Provinciale L'Aquila  
All'Anas Struttura Territoriale Abruzzo e Molise  
Ai Comuni e Comandi di Polizia Locale:  
PRATOLA PELIGNA  
RAIANO  
CASTELVECCHIO SUBEQUO  
MOLINA ATERNO  
GAGLIANO ATERNO  
SECINARO  
ROCCA DI MEZZO  
ROCCA DI CAMBIO  
LUCOLI  
L'AQUILA  
PIZZOLI  
BARETE  
CAGNANO AMITERNO  
MONTEREALE  
CAPITIGNANO  
CAMPOTOSTO  
Alla Prefettura di TERAMO  
A RCS Sport